

# CODICE DELLA STRADA

## Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

### TITOLO II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

#### CAPO I Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

(<sup>1</sup>) (<sup>2</sup>)

<b>Versione vigente</b>	<b>Nuova versione</b> <i>(Entrata in vigore indicata nel testo della norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale)</i>
<p><b>Articolo 16 CdS</b> <b>Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati</b> (Vedi <a href="#">art. 16</a> del Prontuario del Codice della Strada) (Vedi <a href="#">art. 26</a> del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;</li><li>b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;</li><li>c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.</li></ul> <p>Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'<a href="#">articolo 2</a>, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.</p>	<p><b>Articolo 16 CdS</b> <b>Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati</b> (Vedi <a href="#">art. 16</a> del Prontuario del Codice della Strada) (Vedi <a href="#">art. 26</a> del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)</p> <p>1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;</li><li>b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;</li><li>c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.</li></ul> <p>Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'<a href="#">articolo 2</a>, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.</p>

<sup>1</sup> In grassetto le modifiche apportate dalla norma che riforma parte del codice della strada (novembre 2024).

<sup>2</sup> I riferimenti alle note in grassetto, riportate nella colonna contenente la norma non ancora in vigore, sono stati appositamente omessi. Saranno consultabili nell'apposita sezione *Normativa* del portale <https://www.circolazione-stradale.it> solo dopo la pubblicazione della norma in *Gazzetta Ufficiale*. Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale <https://www.circolazione-stradale.it>.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 173,00 a euro 694,00**.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

**1-bis. <sup>(1)</sup> Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, su viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 173,00 a euro 694,00**.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.